

**SCHEMA DI ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE  
CON LA PEDIATRIA DI FAMIGLIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLE  
ATTIVITA' TERRITORIALI DI PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE DI  
SARS-COV 2**

**PREMESSA**

In attuazione dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8 DLGS 502/1992 e s.m.i. di cui all'intesa della Conferenza Stato Regioni del 30/10/2020, la Regione Toscana e le OO.SS. della Pediatria di Famiglia concordano e sottoscrivono il presente AIR contenente disposizioni negoziali per il rafforzamento delle attività territoriali di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2 ed il coinvolgimento dei pediatri nell'attività di indagine epidemiologica attraverso l'accertamento diagnostico al fine di contribuire ad identificare rapidamente i focolai e ad isolare i casi.

Preso atto che, in base all'art. 4 comma 3 dell'ACN pediatria 30.10.20, “..le Regioni, nell'ambito degli AAIIRR, organizzano, concordando per la parte di interesse dei pediatri di libera scelta con le rappresentanze di categoria degli stessi, l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi, o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie, che si rendesse disponibile dall'Azienda/Agenzia, nelle sedi messe a disposizione dalle Aziende/Agenzie (incluse eventuali strutture fisse e/o mobili rese disponibili dalla Protezione Civile o dal Comune ovvero da forme organizzative complesse della pediatria di libera scelta”;

**LE PARTI CONCORDANO**

**ART 1.**

Per evitare che l'attività di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti (*contact tracing*) e l'accertamento diagnostico per l'identificazione rapida dei focolai, l'isolamento dei casi e l'applicazione delle misure di quarantena gravino esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità Pubblica si concorda il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta per il rafforzamento del servizio esclusivamente per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie che si rendesse disponibile dall'Azienda sanitaria.

**ART 2.**

Per il periodo dell'epidemia influenzale, come definita dalle disposizioni di legge, i pediatri di libera scelta integrano tra i loro compiti di cui all'articolo 13-bis dell'ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i., prevedendo l'accesso su prenotazione e previo triage telefonico, le attività di effettuazione di tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie, che si rendesse disponibile dall'Azienda, di concerto ed in collaborazione con i Dipartimenti di Prevenzione.

**ART 3.**

Nell'ambito del presente AIR, l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, potrà essere svolta dai PdF:

a) nel proprio studio, all'interno della forma associativa nella quale opera, dandone semplice comunicazione all'Azienda ed in questo caso il test sarà rivolto a:

- i contatti stretti asintomatici individuati dal pediatra di libera scelta oppure individuati e segnalati dal Dipartimento di Prevenzione, in attesa di tampone rapido;
- il caso sospetto di contatto che il pediatra si trova a dover visitare e che decide di sottoporre a test rapido;

La tariffa, come previsto dall'ACN, per l'attività dei test diagnostici svolta presso gli studi medici è stabilita in 18 Euro per ogni test, che verrà rendicontato mensilmente come prestazione aggiuntiva "test rapido antigenico".

I test diagnostici potranno essere effettuati e notulati anche agli assistiti dei pediatri facenti parte della stessa forma associativa

b) i Pediatri che non intendono effettuare i tamponi antigenici rapidi presso i propri Studi, devono darne immediata comunicazione all'Azienda

Le Aziende dovranno identificare le sedi e, nell'ambito, del Comitato Aziendale, concordare le modalità organizzativa relative alla effettuazione dei test diagnostici da parte dei pediatri

In questi casi il test diagnostico sarà effettuato anche gli assistiti degli altri pediatri di libera scelta, e sarà rivolto esclusivamente ai contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni di isolamento, identificati in base ad una lista trasmessa dal Dipartimento Prevenzione.

La tariffa per l'attività dei test diagnostici svolta fuori dagli studi medici, come previsto dall'ACN, è stabilita in 12 Euro per ogni test. Il Pediatra invierà mensilmente all'Azienda l'elenco delle prestazioni effettuate.

Il pediatra che esegue il tampone provvede alla registrazione della prestazione eseguita e del risultato ottenuto sul sistema informativo messo a disposizione dalla Regione anche grazie alla cooperazione applicativa del gestionale del pediatra

In caso di esito positivo il pediatra provvede a darne tempestiva comunicazione al Servizio Sanità Pubblica o Dipartimento della Prevenzione della propria Azienda Sanitaria, con modalità successivamente comunicate, per i provvedimenti conseguenti e raccomanda l'isolamento domiciliare fiduciario in attesa dell'esito del tampone molecolare di conferma.

In caso di esito negativo, il pediatra che ha eseguito il tampone rilascia attestazione al paziente.

#### ART 4.

La fornitura dei tamponi antigenici rapidi, o altro test di cui all'art 2, unitamente ai necessari Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, visiere e camici), è assicurata ai pediatri di famiglia secondo le modalità comunicate dalla Regione e/o dalle Aziende Sanitarie.

Tale dotazione sarà assicurata indipendentemente dai setting previsti dall'art. 3 del presente AIR.

La fornitura dei tamponi ai pediatri che effettueranno la prestazione nei propri studi e l'impegno previsto per i pediatri presso i locali della ASL sarà commisurabile a quanto previsto dall'allegato all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale toscana n. 96/2020, secondo disponibilità e programmazione previste nell'Allegato B della suddetta Ordinanza.

In assenza dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, visiere e camici), forniti per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, il pediatra non è tenuto ai compiti del presente articolo e il conseguente rifiuto non corrisponde ad omissione, né è motivo per l'attivazione di procedura di contestazione disciplinare.

L'attività dovrà essere erogata nel rispetto delle indicazioni di sicurezza e di tutela degli operatori e dei pazienti, definite dagli organi di sanità pubblica, tenendo conto anche di accertate condizioni di fragilità del Pediatra di Famiglia.

Il presente Accordo ha durata fino al 31.12.2020. Le parti si riservano, nel caso perduri la necessità, di prorogare il presente Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto in data .....

L'Assessore al Diritto alla Salute .....

FIMP .....

SIMPEF .....